ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 APRILE 2024, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO), E LA DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI

Art. 13

Modifiche all'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

All'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per ogni installazione che ricade nell'ambito di applicazione del presente titolo, il gestore predispone ed attua un sistema di gestione ambientale conforme ai commi 9-octies e 9-novies entro il 1° luglio 2030, ovvero, per installazioni che hanno acquisito l'autorizzazione integrata ambientale successivamente, entro il termine fissato per la prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, sottopone tale documento ad un primo audit entro la medesima scadenza, lo mette a disposizione del pubblico come specificato al comma 9-duodecies e effettua il periodico riesame di tale documento almeno in occasione di ogni riesame con valenza di rinnovo di cui all'articolo 29-octies, comma 3, per garantirne la continua idoneita', adeguatezza ed efficacia. Inoltre, per verificare la conformita' del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo, il gestore sottopone il sistema di gestione ambientale almeno ogni tre anni ad audit effettuato da un organismo accreditato per la valutazione della conformita' a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, oppure da un verificatore ambientale accreditato o dotato di licenza, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Sono riconosciuti come equivalenti i sistemi gia' certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1221/2009.»;

b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, tra cui quelle elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantita' significativa, in considerazione della loro natura, della loro

pericolosita' e delle loro potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo tenendo conto della variazione della dinamica del flusso d'acqua nei corpi idrici riceventi, nonche' i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.»;

c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene inoltre:

a) valori limite di prestazione ambientale come specificati nel comma 4-quinquies;

b) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessita' di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, oppure sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del medesimo regolamento;

c) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale conformemente al comma 1-bis;

d) opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime;

e) opportune disposizioni per il monitoraggio e la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;

f) opportune disposizioni per la riduzione dell'impatto acustico;

g) disposizioni adeguate per la manutenzione e la sorveglianza dei presidi volti a prevenire le emissioni;

h) ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo, delle acque sotterranee, delle acque superficiali e dei bacini idrografici di alimentazione dei punti di estrazione di acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18;

i) disposizioni adeguate per la relazione di riferimento e la verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee;

l) disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.»;

d) al comma 4, le parole: «di emissione» sono soppresse;

e) al comma 4-bis:

1) dopo le parole: «lettera l-ter.4),» sono inserite le seguenti: «e si attestino sui valori piu' rigorosi ottenibili e mantenibili stabilmente applicando le migliori tecniche disponibili, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. A tal fine il gestore valuta

l'intera gamma dei BAT-AEL, analizzando in particolare se sia realisticamente possibile fissare limiti corrispondenti ai valori piu' rigorosi della gamma BAT-AEL, e illustra le migliori prestazioni complessive che l'installazione puo' raggiungere e mantenere stabilmente grazie all'applicazione delle tecniche di riferimento descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili al caso specifico, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati. I valori limite di emissione sono fissati»;

2) alla lettera a), le parole: «che non superano i» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno dei valori dei»;

f) al comma 4-quater:

1) al primo periodo, dopo la parola: «inquinanti» sono inserite le seguenti: «originate nell'installazione»;

2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di depurazione esterna puo' essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che cio' non comporti livelli piu' elevati di inquinamento ambientale rispetto ad un assetto che preveda la depurazione e lo scarico diretto e che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso. A tal fine il gestore, consultato il gestore dell'impianto di trattamento esterno, si accerta che l'efficienza di abbattimento dell'impianto di depurazione esterno sia adeguata a garantire il raggiungimento di livelli di emissione corrispondenti a quelli che risulterebbero dallo scarico diretto, allegando all'istanza la documentazione a supporto di detto accertamento, che gli scarichi indiretti non compromettano il rispetto delle disposizioni dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento e che siano rispettate tutte le condizioni di cui alle seguenti lettere da a) a d). In sede di rilascio dell'autorizzazione l'autorita' competente documenta il rispetto dei suddetti requisiti sulla base della documentazione tecnica fornita dal gestore, dandone evidenza nel provvedimento finale. Il gestore verifica in particolare che:

a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento o la capacita' di recupero di risorse dal flusso;

b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;

c) l'impianto di trattamento e' progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti generate nell'installazione, scaricato infine nel corpo recettore, non e' maggiore rispetto allo scenario in cui gli scarichi dell'installazione interessata fossero diretti e conformi ai valori limite di emissione definiti in conformita' al comma 4-bis, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies.»;

g) dopo il comma 4-quater, e' inserito il seguente: «4-quinquies. L'autorita' competente, relativamente a condizioni di esercizio normali, fissa, distinguendo, per le centrali che

alimentano reti di teleriscaldamento, tra prelievo idrico di processo e acqua prelevata ad uso teleriscaldamento:

a) prestazioni ambientali corrispondenti a quelle indicate, con riferimento ad uno o piu' periodi e agli intervalli BAT-AEPL, nelle conclusioni sulle BAT emanate dopo il 1° luglio 2026;

b) tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, valori limite di prestazione ambientale in materia di acqua, individuati negli intervalli BAT-AEPL di cui alla lettera a), che non devono essere violati durante i periodi indicati;

c) livelli di prestazione ambientale indicativi, per i quali garantire il monitoraggio, in materia di rifiuti e risorse diverse dall'acqua, avendo a riferimento un valore scelto nell'intervallo BAT-AEPL pertinente di cui alla lettera a).»;

h) al comma 5-bis:

1) alla lettera a), dopo la parola: «commi 4-bis e 9-bis,» sono inserite le seguenti: «e qualora contengano BAT-AEPL, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-quinquies e 9-bis.1,»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «BAT-AEL» sono inserite le seguenti: «o BAT-AEPL»;

i) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «requisiti di controllo delle emissioni» sono inserite le seguenti: «e delle prestazioni ambientali» e le parole: «ambientale integrata» sono sostituite dalle seguenti: «integrata ambientale, le informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui al piano di gestione ambientale di cui al comma 1-bis,»;

l) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro», la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «nove» e, dopo la parola: «contaminazione» sono inserite le seguenti: «, anche considerando gli esiti della verifica di sussistenza dell'obbligo di predisporre la relazione di riferimento,»;

2) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'autorita' competente, considerata estensione del sito e il rischio di contaminazione, ha facolta' di ammettere ai fini dei controlli l'acquisizione degli esiti di indagini indirette, o condotte a livello consortile, o eseguite con altro scopo primario.»;

m) al comma 6-ter, al primo periodo, dopo la parola: «preveda» sono inserite le seguenti: «nel periodo di validita' dell'autorizzazione»;

n) al comma 7, dopo la parola: «fuggitive,» sono inserite le seguenti: «per le manutenzioni,» e le parole: «di impianto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'installazione»;

o) al comma 7-bis, le parole: «(comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non eccedente

il 20 per cento, di superamenti dei valori limite di cui ai commi 4-bis e 4-quinquies, dovuti ad una medesima causa, che possono essere senz'altro considerati»;

p) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 26 giugno 2015, n. 105, i provvedimenti recanti le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, sono espressamente richiamati nella autorizzazione, e le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono armonizzate a tale quadro prescrittivo.»;

q) al comma 8-bis, le parole: «il Prefetto trasmette i provvedimenti adottati all'autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Le relative prescrizioni sono espressamente riportate nell'autorizzazione e ad esse sono armonizzate le condizioni ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «relative all'installazione, i provvedimenti adottati dal Prefetto sono espressamente richiamati nell'autorizzazione e le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale sono armonizzate a tale quadro prescrittivo»;

r) al comma 9, le parole: «del comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 4-bis e 4-quinquies» e dopo la parola: «modifiche» sono inserite le seguenti: «e alle manutenzioni»;

s) al comma 9-bis:

1) al primo periodo, dopo la parola: «competente» sono inserite le seguenti: «, su istanza del gestore,», le parole: «porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «il conseguimento di limiti all'interno dei BAT-AEL» e, le parole: «dell'istallazione interessata e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istallazione interessata o»;

2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita' competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico e periodicamente riesaminato, le ragioni di tale scelta, la valutazione effettuata sulla istanza e la giustificazione delle condizioni imposte, che devono evidenziare con argomentazioni verificabili il carattere strettamente eccezionale del caso.»;

3) al quinto periodo, le parole: «eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali linee guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, per garantire la coerenza con tali linee guida»;

4) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita' competente subordina il rilascio della deroga alla acquisizione da parte del gestore di una valutazione dell'impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore e, ove sia ragionevole attendersi effetti misurabili, alla programmazione di controlli periodici su tale impatto e verifica comunque l'applicazione dei principi di cui

all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di tutela ambientale, negando la deroga in ogni caso in cui essa rischi di compromettere il rispetto delle norme di qualita' ambientali ai sensi dell'articolo 29-sexies.»;

5) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «La permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'applicazione del presente comma deve essere espressamente verificata in sede di controllo almeno ogni quattro anni e deve essere rivalutata, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, lettera a), in caso di verifica negativa, nonche' in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.».

t) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti: «9-bis.1. In casi specifici l'autorita' competente puo' fissare condizioni e valori limite di prestazione ambientale meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-quinquies, a condizione che il gestore dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione:

a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata; o

b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. L'autorita' competente documenta in un allegato all'autorizzazione soggetto a piena trasparenza e controllo pubblico e periodicamente riesaminato, le ragioni di tale scelta, la valutazione effettuata su quanto dichiarato dal gestore e la giustificazione delle condizioni imposte, che devono evidenziare con argomentazioni verificabili il carattere strettamente eccezionale del caso, verificando in particolare che la gestione secondo condizioni e valori limite di prestazione ambientale meno severi non causa un impatto ambientale significativo, incluso l'esaurimento delle risorse idriche, ed e' compatibile con il raggiungimento di un elevato livello di protezione complessiva dell'ambiente. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento ai principi e alle linee guida di cui all'allegato XII-bis alla parte seconda. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'emanazione da parte della Commissione europea di eventuali linee guida in materia, in particolare in esito alla emanazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva 2010/75/UE, si provvede all'aggiornamento dell'allegato XII-bis, al fine di garantirne la coerenza con le predette linee guida.»;

u) al comma 9-ter, dopo la parola: «competente» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29-septies,» le parole: «del comma 4-bis e 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis» la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «trenta» e le parole: «tale tecnica sia sospesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'applicazione di tale tecnica sia interrotta»;

v) il comma 9-quater e' sostituito dal seguente: «9-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, tenendo conto degli eventuali orientamenti in materia della Commissione europea, sono individuati i periodi e le aree geografiche in cui sussiste una crisi dovuta a circostanze eccezionali che sfugge al controllo dei gestori e della pubblica autorita' e comporta gravi perturbazioni o penuria, in termini di:

a) approvvigionamento energetico, a condizione che vi sia un interesse pubblico prevalente alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

b) risorse, materiali o apparecchiature essenziali per il gestore ai fini dello svolgimento di attivita' di interesse pubblico, nel rispetto dei valori limite di emissione o dei valori limite di prestazione ambientale applicabili;

c) risorse, materiali o apparecchiature essenziali, qualora la produzione compensi tale penuria o tali perturbazioni per ragioni di salute pubblica o di sicurezza pubblica, o per altre ragioni imperative di interesse pubblico prevalente. In tali periodi e aree, in deroga ai commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis e all'articolo 6, comma 16, lettera a), e a condizione che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che siano state esaurite tutte le misure che portino a un minor inquinamento, l'autorita' competente puo' fissare valori limite di emissione o valori limite di prestazione ambientale meno severi, disponendo che le emissioni risultanti dalla deroga di cui al presente comma siano monitorate e che il pubblico possa consultare, conformemente all'articolo 29-quater, comma 13, le informazioni sulla deroga e sulle condizioni imposte. La deroga non e' concessa per un periodo superiore a tre mesi. Se le ragioni che giustificano la concessione di una deroga persistono, la deroga puo' essere prorogata per un periodo massimo di tre mesi. La concessione della deroga, comprese le ragioni che ne giustificano la concessione e le condizioni imposte, e' comunicata anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede a notificarla alla Commissione europea. Se la Commissione solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica, l'autorita' competente senza indugio rivaluta di conseguenza la deroga alla luce di tali obiezioni. Non appena le condizioni di approvvigionamento sono ripristinate o qualora si individui un'alternativa all'approvvigionamento di energia, risorse, materiali o apparecchiature, l'autorita' competente provvede affinche' la decisione di fissare valori limite di emissione e valori limite di prestazione ambientale meno severi cessi di produrre effetti, e l'installazione torni a rispettare le condizioni di autorizzazione stabilite conformemente ai commi 4-bis, 4-quinquies e 5-bis e dell'articolo 6, comma 16, lettera a).»;

z) dopo il comma 9-septies sono aggiunti i seguenti: «9-octies. Il sistema di gestione ambientale di cui al comma 1-bis e' conforme alle indicazioni delle pertinenti conclusioni sulle BAT, che ne determinano gli aspetti da trattare, tenendo conto di eventuali atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Il sistema di gestione contiene almeno i seguenti elementi, che il gestore mette a disposizione su internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati:

a) gli obiettivi di politica ambientale intesi a migliorare continuamente le prestazioni

ambientali e la sicurezza dell'installazione, che comprendono misure volte a:

1) prevenire la produzione di rifiuti;

2) ottimizzare l'uso delle risorse e dell'energia e il riutilizzo dell'acqua;

3) prevenire o ridurre l'uso o le emissioni di sostanze pericolose;

b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT;

c) per le installazioni soggette all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'inclusione dei risultati di tale audit o dell'attuazione del sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 8 e dell'allegato 2 del citato decreto legislativo e delle misure di esecuzione delle relative raccomandazioni;

d) un inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti o emesse dall'installazione in quanto tale, come componenti di altre sostanze o come parti di miscele, con particolare riguardo alle sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e alle sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e una valutazione del rischio dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente, nonche' un'analisi delle possibilita' di sostituirle con alternative piu' sicure o di ridurne l'uso o le emissioni;

e) le misure adottate per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive;

f) il piano di trasformazione di cui al comma 9-decies. Le informazioni messe a disposizione su internet ai sensi del presente comma possono essere rielaborate ovvero, se cio' non e' possibile, non pubblicate, qualora la loro divulgazione rechi pregiudizio agli interessi elencati all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, dandone preventiva comunicazione all'autorita' competente. 9-novies. Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale di cui al comma 9-octies e' coerente con la natura, le dimensioni e la complessita' dell'installazione, ovvero dell'organizzazione, e con l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente. Qualora gli elementi che devono essere inclusi nel sistema di gestione ambientale, inclusi gli obiettivi, gli indicatori di prestazione o le misure corrispondenti siano gia' stati sviluppati ai sensi di altre normative pertinenti dell'Unione europea e siano conformi al presente articolo, e' sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale. 9-decies. Entro il 30 giugno 2030, il gestore include nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo che copra le attivita' elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b e 6.1c dell'allegato VIII alla parte seconda. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalita' di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare, efficiente

nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050, compresa, se del caso, la trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 29-octies, comma 11-ter. Se due o piu' installazioni sono sotto il controllo dello stesso gestore, o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori diversi che fanno parte della stessa impresa, tali installazioni possono essere coperte da un unico piano di trasformazione. Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano gia' stati sviluppati in conformita' a un'altra legislazione dell'Unione europea e siano conformi al presente comma, nel piano di trasformazione si puo' fare riferimento ai pertinenti documenti. 9-undecies. Entro il 30 giugno 2031, l'organizzazione di audit di cui al comma 1-bis, valuta la conformita' dei piani di trasformazione di cui al comma 9-decies, ai requisiti stabiliti dalla Commissione europea con l'atto delegato di cui all'articolo 27-quinquies, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. 9-duodecies. Il gestore rende pubblico il suo piano di trasformazione, i relativi aggiornamenti e i risultati della valutazione di cui al comma 9-undecies. come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale di cui ai commi 9-octies e 9-novies».

Versione in vigore dal 12 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti
Estremi	Decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197
Capo	I — Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-197-2026/art-13-modifiche-all-articolo-29-sexies-del-decreto-legislativo-3-aprile

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it